PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 22

In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtu' dei precedenti articoli 14 e 15, e' data facolta' all'ispettore superiore del genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporne la esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.

L'ispettore suddetto potra' pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalita' di cui all'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1895, n. 350.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 4 dicembre 1915 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	II
Capo	Unico — Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it